

Allegato 1 alla deliberazione della Giunta Provinciale n. del //2008

L.R. 5/2008 “Promozione e valorizzazione delle Botteghe storiche”

**CRITERI E MODALITA' PER LA RILEVAZIONE DEI DATI E DELLE
INFORMAZIONI RELATIVI AI MERCATI STORICI E ALLE
BOTTEGHE STORICHE -
Integrazioni della Provincia di Bologna**

1. Requisiti ai fini dell'iscrizione all'Albo comunale

Nell'ambito dei requisiti definiti dalla Regione Emilia-Romagna per il riconoscimento dello status di Bottega storica o Mercato storico, ai fini dell'iscrizione all'Albo comunale, la Provincia di Bologna, in merito a quanto previsto dalla lett. a) dell'art. 2 della L.R. 5/2008 e dai requisiti I) dei criteri regionali (delibera di Giunta Regionale n° 983/2008), considera lo svolgimento di una attività commerciale o artigianale da almeno 50 anni nello stesso locale, e precisa che per quanto attiene all'accesso su area pubblica questo può essere inteso come:

- 1) Accesso e vetrina/e su area pubblica o area privata gravata da servitù di pubblico passaggio;
- 2) Solo accesso su area pubblica o area privata gravata da servitù di pubblico passaggio;
- 3) Vetrina/e su area pubblica o area privata gravata da servitù di pubblico passaggio e entrata in area privata.

Sono esclusi dalla definizione di bottega storica quegli esercizi commerciali al dettaglio o di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande comunque riconducibili ad attività svolte in franchising, secondo quanto dettato dalla L. 129/2004 o afferenti ad attività svolte all'interno di una "catena" commerciale che non abbia rilievo esclusivamente locale.

Nel caso invece indicato dal punto 3 dell'art. 2 della L.R. 5/2008, la denominazione "Osteria" deve essere parte dell'insegna o "ditta" da 25 anni; restano comunque esclusi i locali di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande denominati "pub".

Per quanto attiene i requisiti II) dei criteri regionali si intende:

- utilizzo degli arredi e degli spazi in maniera funzionale all'attività attualmente svolta.

1.1 Criterio integrativo provinciale

Nell'ambito dei criteri fissati dalla Legge regionale 5/2008 lettera b) dell'art. 2 e dei criteri regionali il punto II) "Collegamenti funzionale e strutturale dei locali e degli arredi con l'attività svolta al fine di dare il senso di un evidente radicamento nel tempo dell'attività svolta" si propone di tenere in particolare considerazione la presenza di tradizione familiare, ossia il passaggio dell'esercizio in ambito familiare, nei 50 anni di svolgimento dell'attività commerciale o artigianale.

Riguardo al requisito III) dei criteri regionali si precisa che le indicazioni contrassegnate con a), b) e c) non è necessario che siano riscontrate tutte contemporaneamente in capo alla medesima attività (deve essere presente almeno una indicazione tra a), b) e c)).

2. Modalità di presentazione della domanda

L'individuazione dell'esercizio o del mercato storici proposti come indicato alla lettera a) del punto 3 dei criteri regionali dovrà avvenire indicando:

- Nome e cognome del legale rappresentante dell'impresa;
- Denominazione o ragione sociale e forma giuridica;
- Sede legale, via, numero civico;
- sede operativa , via, numero civico;
- sede amministrativa;
- tipo di attività esercitata e Codice di attività Ateco;
- Indicazione dei recapito telefonico fissi e mobili e recapito internet se posseduto.

Nella relazione di cui alla lettera d) del punto 3. dei criteri regionali dovranno essere descritti, oltre a quanto indicato dai criteri regionali, anche necessariamente tutte le indicazioni utili alla ricostruzione degli eventuali passaggi di proprietà e/o di denominazione al fine di documentare oggettivamente allo svolgimento dei 50 anni continuativi di attività.

3. Iscrizione all'Albo comunale delle Botteghe storiche:

Ai sensi di quanto indicato al comma 5 dell'art. 3 della L.R. 5/2008, la Provincia di Bologna detta alcune indicazioni sulle modalità di tenuta dell'Albo comunale di seguito descritte.

L'effettiva iscrizione all'Albo comunale è subordinata alla richiesta formale da parte del gestore dell'attività e, se diverso, anche dal proprietario non gestore, l'attività può essere:

- individuata per rilevazione diretta del Comune anche attraverso i propri archivi;
- segnalata da parte delle Associazioni di Categoria, delle Camere di Commercio, delle Associazioni dei Consumatori;
- presentata su istanza dei titolari dell'attività interessata;
- in base a quanto indicato al punto 3.3 "Ulteriore modalità di iscrizione all'Albo".

L'iscrizione, la modificazione e la cancellazione dall'Albo comunale delle botteghe storiche avviene sulla base di quanto disposto dalla L.R. 5/2008 dai criteri di cui alla Delibera di Giunta Regionale n° 983 del 30/06/2008 e dalle integrazioni della Provincia di Bologna.

La comunicazione dal parte del Comune dell'effettiva iscrizione all'Albo comunale dovrà avvenire entro 90 giorni dal ricevimento dell'istanza di iscrizione e comunque nel rispetto dei tempi dettati in particolare dall'art 10bis della legge 241/1990.

Le attività iscritte all'albo sono tenute a dare comunicazioni delle modificazioni relative ai requisiti o la perdita dei requisiti, compresa la cessata attività entro 30 giorni dal verificarsi della situazione che rende necessaria la modifica o la cancellazione.

3.1 La modulistica

L'istanza di iscrizione, modificazione e cancellazione all'Albo comunale delle botteghe storiche può avvenire tramite modulistica elaborata su modello predisposto dalla Provincia di Bologna, tenuto conto delle indicazioni approvate dalla Regione Emilia –Romagna.

3.2 Gestione dell'Albo

La gestione dell'Albo comunale deve avvenire mediante l'utilizzo degli strumenti informatici a disposizione del Comune. I dati potranno essere scambiati con le altre Pubbliche Amministrazioni in maniera gratuita.

I Comuni si impegnano entro 60 gg. dall'iscrizione dell'attività all'Albo comunale delle Botteghe Storiche ad inviare i dati delle nuove iscrizioni alla Provincia di Bologna che provvederà ad iscrivere nell'Atlante delle Botteghe Storiche della Provincia di Bologna.

3.3 Ulteriore modalità di iscrizione all'Albo comunale

I Comuni della Provincia di Bologna che hanno attività commerciali e artigianali inserite nell'Atlante delle Botteghe storiche della Montagna e della Pianura bolognese, realizzato dalla Provincia di Bologna, possono iscrivere tali attività, all'Albo comunale, previa verifica di compatibilità con i criteri indicati dalla legge regionale. La Provincia di Bologna si impegna a verificare la compatibilità a seguito di richiesta da parte del Comune.

3.4 Obblighi degli iscritti all'Albo comunale delle botteghe storiche

Le attività iscritte negli Albi comunali come Botteghe Storiche saranno invitate a partecipare a iniziative di promozione e valorizzazione promosse dal Comune di riferimento o dalla Provincia di Bologna.